



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Invalidità del 33%, a cosa ho diritto?

Autore: Noemi Secci | 10/10/2016



Riconoscimento d'invalidità pari al 33%: a quali benefici ha diritto il disabile?

Chi possiede una riduzione della capacità lavorativa almeno pari a 1/3, ossia, in altre parole, un'**invalidità** pari al **33%**, è considerato **invalido civile** e ha diritto al riconoscimento di alcune agevolazioni, se la sua infermità è **certificata** da un'apposita commissione medica. I benefici riconosciuti sono, in particolare, il diritto a **protesi** ed **ausili** relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d'invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei **parcheggi per disabili**.

Inoltre, se l'invalidità deriva da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, chi ha un'invalidità del 33% può aver diritto alla **rendita diretta** e alla rendita connessa all'indennizzo per **danno biologico**. Ma andiamo per ordine e facciamo chiarezza su ciascuna delle agevolazioni elencate.

Invalidità del 33%: diritto a protesi ed ausili

Chi ha un'invalidità almeno pari al 33% ha diritto ad ottenere le protesi e gli ausili connessi alla sua patologia, specificamente indicati nel verbale della **commissione medica** che ha riconosciuto l'invalidità: i dispositivi devono essere compresi nel **nomencolatore tariffario** delle protesi e degli ausili tecnici.

Se l'invalido ha necessità di un **ausilio differente** da quelli indicati dal verbale della commissione, deve inoltrare una domanda di **aggravamento** all'Inps, seguendo la medesima procedura già espletata in merito al riconoscimento dell'invalidità (inoltrare telematico del certificato del medico curante all'Inps, invio domanda d'invalidità- aggravamento- tramite sito web dell'Istituto o patronato, accertamenti sanitari da parte della commissione medica integrata).

Perché l'ausilio possa essere ottenuto, è necessaria la **prescrizione** di un medico specialista del Ssn (servizio sanitario nazionale) o convenzionato, contenente una **diagnosi** circostanziata, l'indicazione del dispositivo col codice di riferimento e del **programma** terapeutico.

L'interessato deve poi reperire una ditta autorizzata e farsi redigere un **preventivo** (non necessario se si sceglie un dispositivo in prestito uso già nei magazzini della Asl di riferimento).L'ufficio protesi del distretto sanitario di residenza deve poi autorizzare il preventivo e rilasciare l'**autorizzazione** alla prima fornitura: l'ausilio, a seconda dell'elenco di appartenenza, può essere lasciato in uso o in proprietà all'invalido; se l'ausilio è rilasciato in uso, della procedura di acquisto si occupa direttamente la Asl. Se l'importo autorizzato è minore rispetto al costo del dispositivo, la differenza è a carico del cittadino: a questo proposito, si ricorda che l'acquisto di protesi e ausili per gli invalidi beneficia di una **detrazione Irpef del 19%** e dell'aliquota agevolata **Iva al 4%**.

La procedura si conclude col **collaudo** del dispositivo da parte della Asl, tramite visita medica.

Invalidità del 33%: diritto al contrassegno per disabili

Se la commissione medica che riconosce l'invalidità riconosce anche il diritto al **contrassegno per disabili**, l'invalido può richiederlo al proprio **Comune di residenza**. Il contrassegno disabili è un **tagliando**, con il simbolo grafico della disabilità, che permette all'invalido con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella **circolazione** e nella **sosta** dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

In particolare, hanno diritto al rilascio del contrassegno, con un periodo di validità pari a **5 anni**:

- le persone con capacità di **deambulazione sensibilmente ridotta**; per capacità di deambulazione ridotta s'intende la necessità del supporto di ausili o di una persona accompagnatrice, o l'impossibilità di camminare;
- le persone **non vedenti**.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi, gli aventi diritto devono presentare al Comune di residenza un'apposita **domanda**, in carta semplice, esente da bollo, accompagnata dalla seguente documentazione:

- **certificazione** della commissione medica che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- due fotografie formato tessera del titolare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- eventuale copia della patente speciale di guida (se l'interessato è munito di patente);
- eventuale copia del libretto di circolazione del veicolo speciale.

Per il **rinnovo del contrassegno disabili** è sufficiente la presentazione di un certificato medico, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Dal 2012, il contrassegno è valido in tutta Europa.

Il contrassegno deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del tagliando è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Invalidità del 33%: diritto alla rendita

Inail

Se l'invalidità è causata da un **infortunio sul lavoro** o da una **malattia professionale**, il lavoratore assicurato ha diritto al riconoscimento di una prestazione da parte dell'Inail.

La prestazione riconosciuta è chiamata **rendita per inabilità permanente**, viene corrisposta se la capacità lavorativa è ridotta in misura definitiva e superiore al **10%** ed è rapportata al grado di inabilità.

La rendita per inabilità permanente non deve essere confusa con l'indennizzo per **danno biologico** corrisposto, sempre dall'Inail, in forma di rendita: in questo caso, la prestazione è conseguente al danno alla persona nella sua totalità. Si considera, quindi, la menomazione all'integrità psico-fisica dell'assicurato, che si riflette su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica, indivisibile dalle altre.

L'indennizzo è corrisposto in forma di rendita se il grado di invalidità è superiore al 16% ed in capitale se fra il **6** ed il **16%**.